

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2838

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

**di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1991**

---

Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente  
l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto  
a termine da utilizzare presso la Direzione generale  
dell'aviazione civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 settembre 1980, n. 591, ha autorizzato il Ministro dei trasporti ad assumere con contratto a termine annuale venti ispettori di volo per le esigenze della Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio della navigazione aerea.

L'emanazione della citata legge si rese a suo tempo necessaria per l'assenza di ispettori di volo nei ruoli dell'Amministrazione, assenza dovuta al fatto che i concorsi andavano praticamente deserti in quanto i requisiti di ammissione e le condizioni economiche erano basate sulle normali previsioni per il pubblico impiego.

La legge 23 settembre 1980, n. 591, ha cercato di risolvere tale situazione soprattutto prevedendo delle retribuzioni particolari, atipiche rispetto a quelle statali. Peraltro dette retribuzioni, ferme al 1980, cioè all'emanazione della legge citata, non si rivelano più adeguate alla professionalità e al bagaglio di esperienza che questi piloti portano e soprattutto alle loro aspettative, naturalmente commisurate alle precedenti esperienze di lavoro.

Si manifesta quindi necessario aumentare tali remunerazioni anche se di un importo che comunque è di molto inferiore rispetto all'aumento del costo della vita. Inoltre il contratto deve prevedere un arco di tempo che non sia limitato a soli tre anni, al fine di rendere maggiormente produttivo per l'Amministrazione l'impiego di tale personale specializzato. Infatti non appare opportuno rinunciare all'esperienza di personale che, accanto ai requisiti professionali accertati in sede di assunzione, ha maturato una approfondita cognizione delle competenze e delle attività dell'organo statale preposto al settore dell'aviazione civile, con particolare riguardo a quelle di carattere tecnico-operativo incardinate nel Servizio della navigazione aerea.

Per raggiungere tale finalità si è prescelto il sistema del contratto a termine di durata annuale, con possibilità di rinnovarlo di anno in anno, fino a non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si è dovuto infatti prescindere da ogni ipotizzabile tipo di concorso per i seguenti motivi:

1) i concorsi pubblici per reperire ispettori di volo, nell'ambito della dotazione organica prevista per la Direzione generale dell'aviazione civile, sono andati sempre deserti, e proprio per questo - in attesa della ristrutturazione per legge del ruolo degli ispettori di volo - si è provveduto ad assumere ispettori di volo con contratto a termine in base alla ricordata legge 23 settembre 1980, n. 591;

2) un concorso riservato agli attuali ispettori di volo con contratto a termine è da escludere perchè questo personale non ha i requisiti di legge (laurea) per partecipare a concorsi per la carriera direttiva. Il mantenimento in servizio di questi ispettori, pertanto, più che a una selezione (già avvenuta per essi in fase di prima assunzione con il contratto iniziale), può essere connesso ad una iniziativa di legge quale è la presente;

3) un concorso riservato al personale della Direzione generale dell'aviazione civile è anch'esso da escludere poichè non vi sono, nell'organico della Direzione generale, possibili concorrenti con i requisiti richiesti per gli ispettori di volo.

È altresì indispensabile adeguare il numero degli ispettori di volo all'aumento dell'attività aeronautica che si è avuto negli ultimi anni nel nostro Paese, anche in considerazione dei molteplici compiti di controllo connessi allo svolgimento delle operazioni di volo, essenziali ai fini della sicurezza

specialmente nel settore del trasporto di persone (voli di linea e *charters*).

Il Servizio della navigazione aerea, infatti, nella sua interezza soffre per la mancanza di specialisti in numero sufficiente che possano svolgere compiutamente l'attività sopra accennata con un continuo adeguamento delle normative tecnico-operative agli *standards* internazionali.

Attualmente sono in servizio solo nove ispettori di volo (su un organico complessivo di venti unità) e per uno di essi è prossima la data di scadenza del contratto.

Nell'urgenza di sanare una situazione che rischia di diventare insostenibile e che potrebbe avere gravissime ripercussioni in un settore operativo che - come si è detto - è tanto strettamente legato agli aspetti della sicurezza del volo, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si provvede a modificare il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591, e, in particolare, si prevede che il numero degli ispettori di volo salga da venti a trenta e che essi, assunti pur sempre con contratto a termine annuale, possano usufruire di un rinnovo

del contratto stesso di anno in anno, non più sino a un massimo di tre anni, ma sino a non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 2 estende tale disciplina a tutti quegli ispettori di volo con contratto in corso di validità al 31 dicembre 1989 (ancorchè scaduto o in scadenza prima dell'entrata in vigore della legge che si propone); questo per non privare la Direzione generale dell'aviazione civile di ispettori di volo già esperti e qualificati.

Con l'articolo 3 si provvede ad aumentare la remunerazione e le indennità mensili, ferme ormai al livello originario da dieci anni, rispettivamente da lire 900.000 a lire 1.500.000, e da lire 500.000 a lire 1.200.000. Come si è già rilevato, compensi di livello inferiore renderebbero impossibile il reperimento di ispettori di volo (piloti professionisti di elevata esperienza e capacità), come è dimostrato dal fatto - anch'esso già ricordato - che attualmente, su venti ispettori di volo previsti, ne risultano assunti con contratto a termine soltanto nove.

Con l'ultimo articolo si dispone in ordine alla copertura della maggiore spesa.

## RELAZIONE TECNICA

Il maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1992 è quantificabile, come indicato nell'articolo 4 del disegno di legge, in lire 914.994.639.

A tale importo si perviene considerando innanzitutto gli aumenti per la remunerazione e l'indennità mensili di cui all'articolo 3. Per la remunerazione l'aumento mensile è di lire 600.000 (da lire 900.000 a lire 1.500.000) e per l'indennità è di lire 700.000 (da lire 500.000 a lire 1.200.000). Tali importi, moltiplicati per tredici mensilità, vanno riferiti ai venti ispettori attualmente previsti in base alla legge 23 settembre 1980, n. 591.

Per i dieci ispettori portati in aumento in base al presente disegno di legge (articolo 1: gli ispettori passano da venti a trenta), il calcolo, sempre rapportato a tredici mensilità, va compiuto sul nuovo importo mensile della retribuzione (lire 1.500.000) e dell'indennità (lire 1.200.000).

Si ha pertanto il seguente quadro complessivo:

Unità n. 20 × lire 600.000 × 13 .....	L. 156.000.000
Unità n. 20 × lire 700.000 × 13 .....	» 182.000.000
Unità n. 10 × lire 1.500.000 × 13 .....	» 195.000.000
Unità n. 10 × lire 1.200.000 × 13 .....	» 156.000.000
	<hr/>
Totale (A) ...	L. 689.000.000
	<hr/> <hr/>

A tale importo vanno aggiunti i contributi previdenziali a carico dello Stato, l'indennità integrativa speciale e il contributo assistenziale a carico dello Stato, tenendo presente l'aumento di dieci unità di personale, come di seguito indicato:

Contributo previdenziale a carico dello Stato (5,60 per cento su 80 per cento di A) .....	L. 30.867.200
Indennità integrativa speciale (10 × 905.274 × 13) (B) .....	» 117.685.620
Contributo assistenziale a carico dello Stato (9,60 per cento su 100 per cento di A+B) .....	» 77.441.819
	<hr/>
Totale ...	L. 225.994.639
	<hr/> <hr/>

L'onere complessivo annuo su base annua risulta pertanto pari a lire 915 milioni in cifra tonda (lire 689.000.000 + lire 225.994.639 = lire 914.994.639).

Nel presupposto che il disegno di legge entri in vigore entro il 1° luglio 1991, l'onere per tale anno è valutabile in lire 457.497.320 (lire 460 milioni in cifra tonda).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591, è sostituito dal seguente:

«In attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda la ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via transitoria, per le esigenze del Servizio della navigazione aerea, trenta piloti professionisti con contratto a termine annuale e con possibilità di rinnovo dello stesso di anno in anno; l'assunzione non può essere protratta oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età».

## Art. 2.

1. L'applicabilità del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è estesa agli ispettori di volo con contratto a termine in corso di validità alla data del 31 dicembre 1989; i predetti contratti, qualora vengano a scadenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati sino a quest'ultima data.

## Art. 3.

1. La remunerazione e l'indennità previste dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1980, n. 591, sono aumentate come segue:

a) la remunerazione, da lire 900.000 mensili a lire 1.500.000 mensili;

b) l'indennità, da lire 500.000 mensili a lire 1.200.000 mensili.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 460 milioni per l'anno 1991 e in lire 915 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.